



## STATUTO

### Natura, scopi, finalità

Art 1 – L'associazione denominata "Yogamore Associazione Sportiva Dilettantistica" senza fine di lucro, siglabile "Yogamore ASD", costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al Lgs 460/97, in data 11 Settembre 2014 e registrata in data 16 Settembre 2014 presso l'agenzia delle entrate di Gallarate al N. 2366 Serie 3.

Art 2 - L'Associazione ha sede legale in Busto Arsizio in Viale Sicilia 6. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art 3 – Yogamore è un'associazione libera e apolitica, senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 36/2021 e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche dei propri associati. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 4 – L'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e agonistico riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva. In particolare nella disciplina della "Ginnastica, attività sportiva della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness", con specialità Ginnastica Yoga, Ginnastica Yin Yoga, Ginnastica Yoga in Volo, Ginnastica Yoga per Bambini. Inoltre: Arti Marziali, Atletica leggera, Body Building, Danza Sportiva, Ginnastica in tutte le sue varianti, Pesistica, Wushu Kung Fu Tradizionale.

L'associazione si propone anche il fine di organizzare corsi e manifestazioni sportive di ginnastica e attività propedeutica alla stessa, agonistiche e non ed ogni altra idonea iniziativa atta a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati. L'associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituisce tutti i servizi connessi a ciò idonei. L'associazione si affilia ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI del quale esplicitamente accetta e applica statuto e regolamenti e si conforma alle norme e alle direttive emanate dal CONI.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

L'associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, musicali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione potrà mettere in atto nei confronti dei propri associati, servizi complementari di intrattenimento e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.



L'Associazione si propone di:

- promuovere lo sviluppo della solidarietà umana attraverso la pratica del volontariato e la diffusione dei principi di vita spirituale secondo gli insegnamenti dello yoga e della "Realizzazione del Se", così come proposti da Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda ed i loro discendenti spirituali;
- Svolgere attività dirette a realizzare l'armonia fisica, mentale e spirituale della persona umana attraverso la diffusione degli insegnamenti di Paramhansa Yogananda, così come trasmessi da Swami Kriyananda;
- Aiutare tutti gli esseri umani a crescere in un comune ideale di fratellanza universale e promuovere un'integrazione culturale e spirituale tra le nazioni e i popoli.

L'associazione ha come oggetto esclusivo e prevalente lo svolgimento dell'attività istituzionale senza alcun fine di lucro e potrà svolgere attività commerciali in maniera non prevalente provvedendo, per tali attività, alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e optando per uno dei regimi contabili e fiscali agevolati previsti, per gli enti senza fine di lucro, dalla normativa vigente in materia.

L'attività comprende anche la gestione di impianti e strutture di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico-sportive.

L'Associazione può svolgere corsi di formazione delle discipline sportive contemplate dallo statuto.

L'Associazione può intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

### **I Soci**

Art. 5 – Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I Soci sono coloro che richiedono la tessera sociale, versando la quota associativa.

Art. 6 – L'ammissione a socio è deliberata dal Presidente dell'Associazione su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 7 – Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 8 – Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di difendere il buon nome dell'associazione, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative ed i versamenti aggiuntivi per le attività proposte dall'associazione ed hanno il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei requisiti possono concorrere alle cariche sociali. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 9 – La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti scorretti e/o che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. La morosità comporta la decadenza della qualifica di associato qualora la quota associativa non venga versata entro 15 giorni dalla scadenza del tesseramento, senza ulteriore delibera del consiglio. Contro i provvedimenti suddetti, il socio può presentare ricorso. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento e verranno discussi alla prima Assemblea Ordinaria.

Art. 10 – La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 11 – Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.



## **Gli Organi Dell'associazione**

Art. 12- Gli Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 13 – L'Assemblea di Soci è l'organo sovrano dell'associazione, è formata da tutti i soci ed è convocata e presieduta dal Presidente. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto Annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 14 – La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata A/R ovvero messaggio di posta elettronica semplice o certificata (PEC) o tramite messaggi telefonici quali SMS o Whatsapp o altri sistemi elettronici ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nella sede sociale nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15 – Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice lettera di procura. Nessun socio può avere più di due voti compreso il suo.

Art. 16 – L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 17 – L'Assemblea Ordinaria dei soci approva annualmente il Rendiconto Consuntivo, elegge ogni quattro (4) anni il Consiglio Direttivo, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

## **Il Consiglio Direttivo e il Presidente**

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è Organo Esecutivo e Gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro (4) anni e i componenti sono rieleggibili. Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Esso è composto da un minimo di tre membri e un massimo di cinque membri. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario e/o un Tesoriere. Le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi nessuna retribuzione potrà essere corrisposta per lo svolgimento delle cariche istituzionali dell'Associazione. La qualifica di consigliere decade per morosità della quota associativa e per assenza per tre riunioni consecutive, senza alcun giustificato motivo. Il Consiglio procederà (chiamata del primo dei non eletti o in caso di impossibilità per cooptazione) alla nomina del nuovo consigliere. E' fatto divieto agli Amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 20 - Il consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.



Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- La nomina al suo interno delle cariche di Presidente, Vice- Presidente, Segretario e/o Tesoriere.
- La decisione relativa all'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva
- Le decisioni inerenti le spese ordinarie straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione (che possono essere nominati anche fra i membri del consiglio stesso);
- La decisione relativa ai rimborsi spesa e compensi dei collaboratori e professionisti di cui si avvale
- L'elaborazione del Rendiconto annuale e la presentazione in Assemblea entro la fine del mese di Aprile dell'anno successivo a quello di rendicontazione;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali e gli importi che i soci corrispondono per partecipare alle attività e usufruire dei servizi.
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei regolamenti interni
- Le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La ratifica sull'ammissione di nuovi soci; deliberata dal Presidente;
- La facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 23 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È nominato dagli eletti al Consiglio direttivo, fra gli stessi. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente decide circa l'ammissione a socio dei richiedenti.

Art. 24 – Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 25 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e cura la tenuta dei relativi libri e registri.



Art. 26 – Il Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiede alla Gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e le operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o in caso di suo impedimento il vice presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

### **Il patrimonio e l'esercizio finanziario**

Art. 29 – Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad esse pervenuti a qualsiasi titolo. La gestione del patrimonio dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 31- L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo dovrà predisporre il Rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

### **Lo scioglimento**

Art. 32 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Norme Finali**

Art. 33 - Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- Libro degli Associati (è consentito anche solo in modalità elettronica su apposito portale dell'Ente di Promozione Sportiva, se esistente, oppure in modalità cartacea);
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e dei Verbali dell'Assemblea degli Associati;
- Libro di Cassa.

Art. 34 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, a cui l'Associazione è affiliata, le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di enti senza fine di lucro.

Il presente statuto, composto da 34 articoli, è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 01 Giugno 2024.